

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019, il 5.8.2026 da

Gian Luca Altea, C.F. LTAGLC74A29H856X, residente in San Gavino Monreale (SU), via Temo n. 3, con l'ausilio della dott.ssa Teresa Gottardi in qualità di organismo di composizione della crisi; ha emesso il seguente

DECRETO

A) Con ricorso depositato il 5.8.2026, Gian Luca Altea ha domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:

- è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 del 2019, essendo persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
- versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 del 2019, versando in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
- è lavoratore dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Difesa, con la qualifica di Sergente Maggiore Aiutante presso il 3° Reggimento Bersaglieri di Teulada, e percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 2.320,00, gravato da trattenute per complessivi € 1.117,60 mensili (€ 778,00 per delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio in favore di Banca Progetto S.p.A. e Banca Sistema S.p.A. ed € 339,60 per pignoramento presso terzi richiesto da IFIS NPL Investing S.p.A.), sicché il reddito effettivamente disponibile ammonta a circa € 1.202,40 mensili;
- il suo nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla convivente Dolores Garofano, assunta a tempo determinato sino al 30.9.2026 e priva di prospettive reddituali certe oltre tale data, e dai figli

di quest'ultima, Rebecca Orrù; il ricorrente è, inoltre, tenuto a corrispondere, in forza di provvedimento giudiziale, l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili per la figlia, affidata all'ex coniuge; il fabbisogno mensile del nucleo familiare è stimato in circa € 1.770,00, comprensivo dell'assegno di mantenimento, del canone di locazione e delle spese di trasporto;

– è titolare della quota di 2/22 di cinque terreni agricoli siti in Gonnosfanadiga, reliquati della lottizzazione sulla quale insisteva l'immobile già adibito ad abitazione familiare e ceduto nel 2021, del valore stimato di circa € 58,00, nonché dell'autovettura Lancia Delta, targata EH351WV, immatricolata nell'anno 2011, del valore di realizzo stimato tra € 1.000,00 ed € 3.500,00, sottoposta a fermo amministrativo e indispensabile per gli spostamenti correlati allo svolgimento dell'attività lavorativa; il saldo del conto corrente è pari a € 46,50;

– è gravato da debiti per complessivi € 218.776,34, oltre alle spese di procedura in prededuzione per € 4.435,19 (compenso dell'O.C.C. per € 3.838,06 e spese per € 597,13), così individuati: a) € 8.573,95 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di cui € 3.469,55 in rango privilegiato ed € 5.162,13 in via chirografaria; b) € 2.754,35 nei confronti di Abbanoa S.p.A., in via chirografaria; c) € 19.286,00 nei confronti di Banca Progetto S.p.A., in via chirografaria, quale residuo del finanziamento rimborsato mediante delegazione di pagamento; d) € 30.600,00 nei confronti di Banca Sistema S.p.A., in via chirografaria, quale residuo del finanziamento rimborsato mediante cessione del quinto dello stipendio (credito ceduto a Quinto Sistema Sec. 2019 S.r.l., con Banca Sistema S.p.A. agente quale mandataria); e) € 157.295,00 nei confronti di IFIS NPL Investing S.p.A., in via chirografaria, quale cessionaria dei crediti originariamente erogati da Agos Ducato, Neos Finance, Santander Consumer Bank, Deutsche Bank, Compass Banca e Findomestic nel periodo 2011-2013; f) € 267,04 nei confronti di Mediaset Premium/Telkom S.p.A., non considerato in quanto prescritto;

– non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori, avendo destinato il ricavato della cessione dell'immobile di abitazione (€ 100.000,00) alla definizione a saldo e stralcio della posizione verso l'istituto mutuante (€ 70.000,00) e alla copertura di altre posizioni debitorie pregresse e al mantenimento del nucleo familiare;

– non ha già usufruito dell'esdebitazione.

Quanto sopra esposto, il ricorrente formula ai creditori la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti: pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione; pagamento integrale dei crediti privilegiati dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (€ 3.469,55); pagamento dei crediti chirografari nella misura del 10,38%. La proposta prevede la messa a disposizione dei creditori della somma complessiva di € 30.240,00, mediante versamenti mensili di € 420,00 per 72 mesi, a decorrere

dall'omologazione della procedura, previa sospensione delle trattenute gravanti sullo stipendio (cessione del quinto, delegazione di pagamento e pignoramento presso terzi) e della cessazione degli effetti della cessione e della delega nei limiti della percentuale riconosciuta dal piano, ai sensi dell'art. 67, comma 3, d.lgs. 14 del 2019.

Il ricorrente ha, altresì, dedotto la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentando che l'attivo liquidabile è costituito dal saldo del conto corrente (€ 46,50), dai reliquati immobiliari (€ 58,00) e dall'autovettura, il cui realizzo prudenziale non supererebbe € 3.500,00, per un valore complessivo di circa € 3.546,50, che verrebbe ulteriormente eroso dalle spese della procedura liquidatoria, mentre il piano assicura ai creditori la distribuzione di € 30.240,00. Ha, infine, chiesto l'adozione delle misure protettive idonee a consentire la sospensione delle trattenute sullo stipendio e l'utilizzo dell'autovettura per l'intera durata della procedura, quali presupposti indefettibili di fattibilità del piano.

B) Al ricorso è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Teresa Gottardi, nominata dal Referente dell'O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari con provvedimento del 9.4.2024 nell'ambito della procedura OCC n. 10030/2024, che ha accettato l'incarico.

Nella sua relazione, l'O.C.C. ha indicato le cause dell'indebitamento ed esaminato la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; ha esposto le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; ha valutato positivamente la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; ha indicato i costi presunti della procedura. Inoltre, il gestore della crisi ha esaminato la diligenza dei creditori nella valutazione del merito creditizio del ricorrente al momento dell'erogazione dei finanziamenti e ha concluso per la fattibilità del piano.

In ordine alle cause del sovraindebitamento, l'O.C.C. ha precisato che l'indebitamento trae origine dalla grave patologia diagnosticata alla coniuge nell'aprile 2009, che impose ingenti e imprevedibili spese mediche cumulate agli oneri del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione; la spasmodica ricerca di risorse condusse il ricorrente al gioco d'azzardo, cui fece seguito l'insorgenza di una patologia da disturbo da gioco d'azzardo (DGA), accertata dall'autorità sanitaria, nel cui periodo di manifestazione (2011-2013) vennero contratti i principali finanziamenti confluiti nelle attuali esposizioni. Il percorso terapeutico presso il Ser.D, protrattosi dal dicembre 2016 al settembre 2019, si è concluso positivamente e la patologia non presenta carattere attuale. Il gestore della crisi ha dato atto che il ricorrente ha sempre mantenuto un comportamento corretto e trasparente, avendo destinato il ricavato della vendita dell'immobile alla definizione a saldo e stralcio di rilevanti posizioni debitorie

e avendo intrapreso un concreto percorso di recupero, sicché l'indebitamento non appare riconducibile a scelte speculative o a condotte dolose o fraudolente.

In ordine alla verifica del merito creditizio, ai sensi dell'art. 68, comma 3, CCII, l'O.C.C. ha evidenziato che i finanziamenti erogati nel periodo 2011-2013 (UniCredit, Neos Finance, Santander Consumer Bank, Deutsche Bank, Cofidis, Compass e Findomestic) sono stati concessi in presenza di un reddito residuo disponibile progressivamente negativo, senza adeguata considerazione della sostenibilità complessiva dell'indebitamento; analoghe considerazioni sono state svolte con riferimento ai finanziamenti Banca Progetto (2018) e Banca Sistema (2021), erogati in presenza di esposizioni pregresse classificate a sofferenza per importi rilevanti, come desumibile dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (sofferenza di € 85.578 ad agosto 2018 e di € 162.736 a novembre 2021). Il gestore della crisi ha concluso che non risulta che i predetti finanziatori abbiano adeguatamente tenuto conto del merito creditizio del ricorrente, pur non essendo emerse condotte fraudolente o informazioni non veritiere da parte del debitore.

Sulla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII), l'O.C.C. ha ritenuto la proposta più vantaggiosa, considerato che il patrimonio liquidabile è stimabile in circa € 5.104,50 (di cui € 3.546,50 al netto delle riduzioni prudenziali), a fronte di una distribuzione di € 30.240,00 assicurata dal piano, e che l'alternativa liquidatoria non consentirebbe neppure l'integrale soddisfazione delle spese prededucibili.

C) Orbene, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, d.lgs. 14 del 2019, "1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia".

Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testé riportati.

Ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 3, d.lgs. 14 del 2019, "2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni

dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

La relazione dell'O.C.C. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Quanto alle condizioni soggettive ostative, ai sensi dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 14 del 2019, "Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Al riguardo, alla stregua del quadro normativo novellato, per precludere l'accesso alla procedura è necessario che il consumatore abbia cagionato il dissesto con colpa grave, malafede o frode, non essendo più sufficiente la mera colpa lieve; la valutazione deve muovere dalle cause dell'indebitamento, dalla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni e dalle ragioni dell'incapacità di adempiere, secondo un giudizio complessivo che, in applicazione del criterio del c.d. climax ascendente, individua nella colpa grave il livello minimo di rimproverabilità soggettiva ostativo all'ammissione (Trib. Lodi, 30 marzo 2026, n. 20; Trib. Lodi, 31 marzo 2026, n. 22; Trib. Napoli, 9 giugno 2026, n. 154). La giurisprudenza di merito ha, infatti, chiarito che il vigente art. 69, comma 1, CCII ha superato il previgente criterio della "meritevolezza" di cui all'art. 12-bis, comma 3, della legge n. 3 del 2012, richiedendo una valutazione complessiva che, muovendo dalle cause dell'indebitamento, dalla diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni e dalle ragioni della sua incapacità di adempiere, tenga conto di tutte le specifiche condizioni esistenti nella situazione personale, patrimoniale e familiare del debitore, al fine di escludere profili di colpa connotati da gravità, essendo ostativa alla procedura solo la condotta connotata da gravità, malafede o frode, restando irrilevante la mera imprudenza o negligenza (App. Palermo, 4 giugno 2026, n. 1569). In proposito, la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente affermato che per precludere l'accesso al piano è necessario che il debitore abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento.

Quanto alla rilevanza della patologia da disturbo da gioco d'azzardo, la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato che la ludopatia, ove adeguatamente documentata mediante certificazione sanitaria e accompagnata da un serio percorso terapeutico, non integra di per sé colpa grave, dolo o malafede ostativi all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, trattandosi di patologia che compromette la capacità volitiva del debitore e altera la sua facoltà di valutare correttamente la sostenibilità degli impegni assunti; rileva, altresì, il comportamento successivo del debitore, attestato dall'interruzione della condotta patologica, dall'avvio e dal completamento del percorso terapeutico con esito positivo certificato e dalla stabilità lavorativa mantenuta (Trib. Cagliari, 19 dicembre 2025, n. 160; Trib. Messina, 25 giugno 2026, n. 16; Trib. Cassino, 27 ottobre 2025, n. 64).

Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta emerge che l'indebitamento del ricorrente è riconducibile a eventi familiari sopravvenuti e non imputabili allo stesso — la grave malattia della coniuge e le connesse spese mediche — nonché alla documentata patologia da disturbo da gioco d'azzardo, insorta in tale contesto, che ha compromesso la capacità di controllo delle proprie risorse economiche, e al successivo percorso terapeutico positivamente concluso nel 2019. Non emergono, allo stato, condotte in malafede o con colpa grave alla base della situazione di sovraindebitamento, né elementi idonei a far ritenere che il ricorrente abbia ottenuto i finanziamenti mediante artifici o occultamento di informazioni rilevanti, risultando anzi che il ricorso al credito è stato favorito da una reiterata erogazione di finanziamenti in assenza di adeguata valutazione del merito creditizio da parte degli intermediari, circostanza che, ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII, preclude ai creditori inadempienti la contestazione della convenienza della proposta.

Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che lo stesso sia stato già esdebitato, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.

Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e, pertanto, impregiudicata la valutazione sull'ammissibilità giuridica all'esito di eventuali osservazioni dei creditori, deve procedersi ai sensi dell'art. 70, d.lgs. 14 del 2019.

P.Q.M.

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

dispone

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'O.C.C. provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

dispone

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

dispone

che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori, nonché che non possano essere proseguiti gli atti esecutivi conseguenti al pignoramento presso terzi in corso sullo stipendio del ricorrente in favore di IFIS NPL Investing S.p.A. (trattenuta mensile di € 339,60), alla cessione del quinto dello stipendio in favore di Banca Sistema S.p.A., quale mandataria di Quinto Sistema Sec. 2019 S.r.l. (trattenuta mensile di € 408,00), e alla delegazione di pagamento in favore di Banca Progetto S.p.A., quale mandataria di Progetto Quinto S.r.l. (trattenuta mensile di € 370,00), con conseguente obbligo per il datore di lavoro – Ministero della Difesa – di sospendere le relative trattenute;

dispone

il divieto di azioni cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

dispone

che l'autovettura Lancia Delta, targata EH351WV, rimanga nella disponibilità del ricorrente per l'intera durata della procedura, in quanto strumentale allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 20 agosto 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona